

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 15/09/2009

Art. 1 – Finalità del servizio di pronta reperibilità

Il servizio di pronta reperibilità è istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili per:

- la salvaguardia della pubblica incolumità;
- la difesa del patrimonio del Comune;
- garantire il rispetto di Leggi e Regolamenti;
- una immediata risoluzione di improvvise necessità non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.

E' esclusa dal servizio ogni attività che si può svolgere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche attraverso forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 2 – Personale addetto

Il servizio è espletato ricorrendo, se possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario. Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale volontario, i turni scoperti devono essere ricoperti dividendo gli stessi tra il personale non volontario, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente. Il Responsabile di ogni Settore interessato alla reperibilità individua il personale dai profili professionali idonei per consentire l'effettiva partecipazione al servizio, disciplinando nei dettagli i turni di reperibilità. Il personale in reperibilità garantisce l'intervento, nel posto dove si sia verificata l'emergenza o la necessità, nell'arco massimo di 30 minuti dalla chiamata. Nel caso in cui il dipendente usufruisca di una giornata di ferie o di recupero, lo stesso non può in tale giornata essere posto in reperibilità.

Art. 3 - Irrinunciabilità

Il servizio è regolato e tiene conto dell'intesa prevista all'art.12 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002-2005, sottoscritto definitivamente dalle parti il 16/05/2007.

Anche in assenza di specifico accordo contrattuale tra le parti, il personale non può rifiutare l'inserimento nel servizio di pronta reperibilità, salvo casi di forza maggiore.

Art. 4 - Ambito di intervento

Il servizio opera nei servizi di competenza del Comune, propri o delegati, ed indicativamente secondo i campi d'intervento di seguito specificati:

- viabilità: salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità degli itinerari principali o che rivestano particolare importanza ai fini della sicurezza;
- fabbricati: salvaguardia della pubblica incolumità, anche esterna, degli edifici e tutela del Patrimonio del Comune;
- impianti tecnologici: pronto intervento per la riattivazione e la messa in sicurezza di impianti tecnologici di competenza comunale (termici o di condizionamento, idrici e fognari, pubblica illuminazione, impianti elettrici immobili, impianti antintrusione e antincendio, ecc.). Se la gestione dell'impianto è affidata a impresa specializzata, il servizio ne richiede l'intervento;
- rispetto di Leggi e Regolamenti: interventi per garantire i puntuali adempimenti previsti dalla normativa in materia di stato civile e polizia mortuaria.

Art. 5 - Copertura

Il servizio è svolto, di norma, per 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, negli orari che comunque non prevedono personale in servizio utilizzabile. E' escluso dal servizio il personale durante il normale orario di lavoro, durante il quale gli interventi sono gestiti direttamente dagli uffici competenti.

Art. 6 - Programmazione

L'elenco dei turni, con indicato il personale assegnato al servizio ed il recapito telefonico, è stabilito mensilmente dai Responsabili dei Settori interessati entro il giorno 25 del mese precedente ed inviato al Responsabile del Settore Vigilanza per la successiva informazione alle forze dell'ordine operanti sul territorio.

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità (malattia, indisposizione o altro espressamente giustificato) sono immediatamente comunicati dalla persona individuata al proprio Responsabile.

L'inserimento nel turno del servizio comporta automaticamente l'impossibilità di fruire di giorni di ferie, salvo esigenze particolari, eccezionali e motivate, previa comunque individuazione di analoga figura professionale in sostituzione, a cura del soggetto interessato, da comunicare con un preavviso di almeno 24 ore.

Il personale non può essere impiegato in turni di pronta reperibilità per più di 6 volte in 1 mese.

Ogni turno non può essere inferiore a 4 ore e superiore a 24 ore.

In ogni caso il dipendente non può essere inserito in turni di reperibilità cadenti in più di 6 giorni consecutivi.

Art. 7 - Aree di pronto intervento

Le aree di pronto intervento sono le seguenti:

- STATO CIVILE
- NECROFORO CIMITERIALE
- SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONI

I turni di reperibilità dovranno essere svolti negli orari che non prevedono personale in servizio utilizzabile.

Art. 8 - Compensi

Il servizio è compensato secondo l'indennità prevista dal C.C.N.L. prima evidenziata in proporzione alla sua durata oraria. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione è remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, certificate dal Responsabile. In alternativa, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità previste per il lavoro straordinario, può essere compensato con la forma del recupero.

Il compenso è erogato mensilmente dall'ufficio personale sulla base del prospetto predisposto ed inviato dal Responsabile del Settore interessato entro la prima settimana del mese.

Il dipendente che, posto in servizio di reperibilità, risulta non reperibile, perde il compenso maturato per l'intero turno ed è soggetto a provvedimenti disciplinari, salvo giustificati motivi.

Art. 9 - Equipaggiamento

Per garantire la continua reperibilità dei componenti del servizio, i dipendenti interessati devono essere dotati di telefono mobile di servizio e copia delle chiavi di tutti i mezzi necessari a garantire gli interventi richiesti.